



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 17/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 31/03/2016 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2020, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio pro rata temporis, della somma di € 1.307,97, di cui € 528,24 a titolo di commissioni finanziarie ed € 779,73 a titolo di "commissioni mediazione" (già al netto del rimborso di € 182,89);
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti up front, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019;
- € 112,48 a titolo di rimborso della commissione di estinzione anticipata;
- il tutto oltre interessi legali dal reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente, che la sentenza interpretativa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 non esplica effetto nei rapporti diretti tra privati; in ogni caso, richiama le esigenze di certezza del diritto e il principio di affidamento, sollevando dubbi circa l'efficacia retroattiva dell'art. 16 della Direttiva, come interpretato dalla Corte di Giustizia;
- la congruità dell'importo di € 182,89 restituito a titolo di commissioni in favore



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'intermediario, calcolato in base al criterio della curva degli interessi secondo quanto previsto in contratto, nel modulo SECCI e nel piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, da cui risultano gli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in ogni momento della vita del finanziamento;

- l'intervenuto rimborso delle "spese di invio comunicazioni periodiche" per € 13,02, calcolato secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 13 delle condizioni generali di contratto, applicando il "metodo pro quota";
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, in quanto corrisposte all'intermediario del credito per lo svolgimento di attività inerenti unicamente alla fase preliminare del rapporto (allega copia della fattura emessa dall'Intermediario del Credito e la relativa contabile);
- la legittimità dell'addebito della commissione di estinzione anticipata, atteso che l'importo rimborsato in anticipo risulta superiore ad € 10.000,00. Richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020;
- la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva, atteso che il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario non necessita di rappresentanza professionale e che si è in presenza di una lite a carattere seriale.

Pertanto chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso



metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Dall’esame della documentazione contrattuale in atti risulta che tanto le “commissioni in favore dell’intermediario finanziatore” quanto le “commissioni di distribuzione” sono da qualificare come recurring, e dovranno essere rimborsate con il criterio pro rata temporis, in quanto la descrizione delle attività relative alla voce di costo fa riferimento anche a voci non relative alla sola fase prodromica alla conclusione del contratto (acquisizione della provvista, definizione dei relativi rapporti contabili e delle operazioni di provvista, costi Enasarco, pubblicità e presidio del territorio).

Sulla base di tali rilievi, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella, che tiene conto dei rimborsi già intervenuti di cui è evidenza in atti:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,47%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni intermediarie (recurring)	€ 1.626,97	€ 962,62	€ 609,64		€ 182,89	€ 779,73
<input type="radio"/>	commissione di distribuzione (recurring)	€ 892,80	€ 528,24	€ 334,54			€ 528,24
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.308
interessi legali	si

Con riferimento alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione; peraltro nel reclamo espressamente afferma che “l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”, sicché non contesta, in particolare, una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo.

A tal proposito il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020, secondo cui “La previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Sulla scorta di tale orientamento la domanda restitutoria non può trovare accoglimento.
Parimenti non può essere accolta la domanda di ristoro delle spese legali, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.308,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS